DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 76

Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna

La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, resta differita al 15 giugno 1994. Le somme destinate alla realizzazione delle finalita' della Commissione per la parita' e per le pari opportunita' tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attivita' svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonche' per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea e' sostituito dal seguente: " 1. La Commissione dura in carica tre anni ed e' composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto:";

b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive sul piano nazionale;".

Versione in vigore dal 28 febbraio 1995, non più in vigore dal 30 aprile 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55
Capo	IV — Norme concernenti termini scaduti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti/art-76-commissione-nazionale-per-la-parita-e-pari-opportunita-tra-uomo-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it